La legge sulla privacy tutela i dati personali degli azionisti

Angelo Busani

La pubblicità dei dati personali degli azionisti di una Spa non è richiesta dal diritto societario europeo e una normativa nazionale che renda tali dati accessibili online a chiunque e senza condizioni, cioè senza la dimostrazione di un interesse legittimo alla loro consultazione, contrasta con le regole Ue sulla protezione dei dati personali. Lo afferma la Corte di giustizia Ue nella sentenza C-798/24 (Jautiva) del 3 settembre 2026, inevitabilmente destinata a porre interrogativi sulla disciplina italiana della pubblicità dei soci delle Spa non quotate e delle Srl.

Alcuni soci di minoranza di una società azionaria lettone avevano contestato una normativa che impone la messa a disposizione del pubblico di una vasta serie di informazioni relative agli azionisti: nome e cognome, numero di identificazione personale, data di nascita, estremi del documento d'identità, indirizzo fisico, indirizzo di posta elettronica, categoria, numero e valore nominale delle azioni possedute e numero dei voti ad esse collegati. Le informazioni sono consultabili online e possono essere "scaricate" in blocco anche da utenti non identificati.

La Corte costituzionale lettone ha chiesto anzitutto alla Corte Ue se una tale pubblicità fosse imposta dalla direttiva 2017/1132 e la risposta è stata negativa. Restava poi da stabilire se una legge nazionale possa autonomamente imporla ed è qui che la decisione assume maggiore rilievo. La pubblicazione dei dati degli azionisti costituisce, secondo la Corte Ue, una «grave ingerenza» nei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta Ue dei diritti fondamentali, per la ragione che i dati pubblicati possono consentire di tracciare un profilo relativo, tra l'altro, alla situazione patrimoniale dell'interessato e alle imprese nelle quali questi investe; a ciò si aggiunge il rischio derivante dalla possibilità che i dati, una volta pubblicati, siano conservati, riprodotti e ulteriormente diffusi.

Secondo la Corte Ue non basta, per giustificare questa ingerenza, invocare l'esigenza di trasparenza dell'attività economica: si osserva al riguardo che la pubblicazione dei dati degli azionisti, in particolare quelli di minoranza, non è utile per assicurare un contesto imprenditoriale trasparente e tutelare gli interessi dei terzi. Neppure le finalità di prevenzione del riciclaggio consentono un accesso generalizzato: tali obiettivi possono essere perseguiti con strumenti meno invasivi, ad esempio riservando l'accesso a chi dimostri un interesse legittimo.

È a questo punto che la sentenza incrocia il diritto italiano: nominativo, codice fiscale, domicilio e quota di partecipazione di coloro che costituiscono qualsiasi tipo societario risultano immediatamente dal Registro imprese. Lo stesso accade per i dati di chi entra in una società (diversa dalle Spa quotate) per effetto di un aumento di capitale o di un trasferimento di una quota; con la precisazione che chi acquista azioni di Spa non quotata risulta non subito dal Registro imprese ma solamente a seguito del deposito del bilancio d'esercizio nel quale il trasferimento è avvenuto (quindi, in questo caso, il Registro imprese offre una rappresentazione dell'azionariato che sicuramente si è verificata ma può essere non più attuale).

Si tratta quindi di un perimetro di dati sensibilmente ridotto a quelli disponibili ai sensi della legge lettone censurata dalla Corte Ue; e inoltre l'accesso al Registro imprese italiano, seppur assai facile e non limitato dall'onere di dimostrare un interesse alla sua consultazione, presuppone un log-in da parte del soggetto che effettua l'ispezione. Ma comunque non si può discendere da questa osservazione che dalla sentenza Jautiva non debba derivare alcuna riflessione sul punto della compatibilità con il diritto unionale del fatto che in Italia alcuni dati sui soci di società sono assai agevolmente accessibili, senza condizioni e senza limitazioni nemmeno per i soci di minoranza.

—**Angelo Busani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA